

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO E DI BIODIESEL
AD USO AUTOTRAZIONE.
DURATA DEL SISTEMA: DAL 01.04.2008 AL 31.03.2011.

CAPITOLATO SPECIALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.

L'appalto, indetto in forma associata da ATV SRL e APAM Esercizio s.p.a., ha per oggetto la fornitura (somministrazione ex art. 1559 Codice civile) del gasolio ad uso autotrazione BTZ 0,001 % (10 ppm) costituente il fabbisogno di ATV SRL ed APAM Esercizio s.p.a. di Mantova (nel prosieguo indicate come "Aziende") per il periodo specificato nella lettera d'invito.

Le quantità presunte della fornitura sono specificate a titolo indicativo nella lettera d'invito, anche in riferimento a ciascuna Azienda. L'entità della somministrazione, in ogni caso, dovrà corrispondere al "normale fabbisogno" ex art. 1560, comma 1 Codice civile. In caso di consumi inferiori o superiori a quelli previsti, le Aziende non saranno tenute a corrispondere alcunchè a titolo di indennizzo o risarcimento; con la sottoscrizione del presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria (nel prosieguo indicata anche come "Fornitore") rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 2 - Durata della somministrazione ed eventuale proroga.

La somministrazione di cui al presente Capitolato avrà la durata indicata nella lettera d'invito. Con la sottoscrizione del presente Capitolato il Fornitore si obbliga sin d'ora ad accettare la o le eventuali proroghe, alle medesime condizioni, dei contratti qui disciplinati (che saranno stipulati separatamente per ATV SRL e per APAM Esercizio s.p.a.) per una durata non superiore a quattro mesi, che venissero eventualmente disposte dalle Aziende in relazione al contratto di pertinenza.

È in ogni caso escluso il rinnovo tacito dei contratti, che cesseranno, in difetto di comunicazione di proroga, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

Art. 3 - Cauzione provvisoria.

L'impresa concorrente dovrà produrre, contestualmente all'offerta, una cauzione provvisoria per l'importo indicato nella lettera d'invito.

Qualora il concorrente produca copia della certificazione del sistema di qualità, l'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento.

La cauzione provvisoria dovrà essere prestata in una delle forme di cui all'art. 75, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 163/2006.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione dei contratti e l'inosservanza di qualsiasi obbligo correlato alla partecipazione alla gara.

Unitamente alla comunicazione dell'esito della gara, la cauzione provvisoria verrà restituita a tutti i concorrenti diversi dall'impresa aggiudicataria, mentre la cauzione provvisoria di quest'ultima resterà vincolata fino alla produzione delle cauzioni definitive, rese in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato.

Art. 4 - Cauzioni definitive. Clausola risolutiva.

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire - entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e, comunque, prima della stipula dei contratti, costituendone una condizione sospensiva dell'efficacia - una cauzione definitiva in relazione a ciascun contratto, d'importo pari al cinque per cento del valore presunto del contratto. Tale valore presunto sarà ricavato sulla base del prezzo unitario di fornitura, calcolato come indicato al successivo art. 11, prendendo a riferimento la rilevazione del sabato precedente alla data dell'esperimento della gara; detto prezzo unitario va moltiplicato per la quantità presunta della rispettiva somministrazione indicata nella lettera d'invito.

Le cauzioni sono costituite a garanzia dell'esatto e costante adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, a garanzia del pagamento di eventuali penali, a garanzia del risarcimento degli eventuali danni imputabili al Fornitore e a garanzia di qualsiasi ragione di credito delle Aziende nei confronti del Fornitore, fatta salva, nel caso in cui la relativa cauzione risultasse insufficiente, la risarcibilità del danno ulteriore.

Qualora durante l'esecuzione dei contratti le Aziende dovessero escutere la cauzione, in relazione al contratto di pertinenza, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta scritta delle Aziende. Trascorso inutilmente il termine, le Aziende potranno risolvere il proprio contratto di diritto ex art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore ed incamerare la rimanente parte di cauzione, salva la risarcibilità del danno ulteriore, ovvero potranno sospendere i pagamenti per l'importo corrispondente al reintegro della cauzione.

Le cauzioni resteranno vincolate fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e di legge, anche dopo la scadenza dei contratti, e comunque fintantoché non sia stata definita qualsiasi eventuale eccezione, controversia o pendenza.

Le cauzioni definitive dovranno essere prestate mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa quietanzata, rilasciata da banca o compagnia assicuratrice di gradimento delle Aziende, e dovrà espressamente e congiuntamente recare:

- la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della cauzione entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento e la clausola a "*prima (o semplice) richiesta e senza eccezioni*";
- la rinuncia del fideiussore ad eccepire la prescrizione per l'eventuale decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile, sollevando pertanto l'Ente garantito (ATV o APAM Esercizio) dall'onere di agire nei termini ivi previsti;
- che in caso di escussione della cauzione, o di altre azioni giurisdizionali nei confronti del

fideiussore fondate sulla cauzione, il Foro competente sarà esclusivamente quello ove ha la sede legale l'Azienda committente (quindi Verona per ATV e Mantova per APAM Esercizio);

- che lo svincolo potrà essere disposto solamente dall'Ente garantito (ATV o APAM Esercizio) mediante restituzione dell'originale della cauzione o specifica dichiarazione liberatoria scritta.

In caso di contestazioni, eccezioni o pendenze, o ricorrendo altra giusta causa, le Aziende, per il contratto di pertinenza, potranno legittimamente sospendere lo svincolo della cauzione senza obbligo di corrispondere interessi sull'importo della cauzione medesima.

Art. 5 - Caratteristiche dei prodotti petroliferi.

Il gasolio dovrà essere conforme alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione in materia, in particolare alle norme che disciplinano il contenimento delle emissioni inquinanti e alle norme UNI EN 590/2004.

Il tenore di zolfo del gasolio non dovrà essere superiore a 10 parti per milione (10 ppm). Durante il periodo invernale dovrà essere fornito, senza maggiorazione di prezzo, gasolio con punto di congelamento non superiore a -21°C e punto di scorrimento non superiore a -7°C , valore del parametro CFPP (filtrabilità a freddo) non superiore a -12°C .

Art. 6 - Consegna.

La consegna avrà luogo, in seguito ad ordine a mezzo telefax o e-mail o telefono, franco cisterna degli impianti di distribuzione presso i depositi di ATV e APAM Esercizio specificati nelle schede consegne, ubicati in Verona, Mantova e rispettive province.

Il Fornitore assume l'obbligo di effettuare le consegne con regolarità e continuità, utilizzando anche, quando necessario, distributori stradali di cui abbia la proprietà o aventi la stessa bandiera di Compagnia, con modalità operative da concordarsi di volta in volta e senza maggiorazione di prezzo.

Il gasolio sarà trasportato a cura e rischio del Fornitore.

La consegna avrà luogo entro 24 ore dall'ordine, nei giorni feriali (sabato e prefestivi inclusi), con le modalità specificate nelle schede consegne. Il numero e la consistenza unitaria dei carichi potranno essere variati dalle Aziende sulla base delle proprie esigenze insindacabili di servizio, senza che ciò comporti alcuna obbligazione aggiuntiva per queste ultime e senza che il Fornitore possa avanzare pretese o sollevare eccezioni.

Su richiesta delle Aziende, il Fornitore si impegna ad effettuare, in casi straordinari di emergenza, consegne anche in giorni ed orari diversi da quelli ordinari indicati, inclusi i giorni festivi, senza alcuna variazione di prezzo e per qualsiasi quantitativo. Il Fornitore dovrà comunicare alle Aziende un recapito telefonico presso il quale un proprio incaricato sarà reperibile per qualsiasi aspetto esecutivo concernente la somministrazione di cui al presente Capitolato.

Per ogni consegna ritardata di oltre 24 ore e per ogni ulteriore giorno di ritardo verrà applicata una penale pari a **Euro 300,00**, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Le Aziende, qualora fosse necessario in conseguenza della mancata consegna da parte dell'impresa aggiudicataria, potranno rifornirsi presso altra impresa o, se necessario, presso i distributori stradali pubblici, addebitando all'aggiudicataria i conseguenti maggiori oneri, salva l'eventuale responsabilità ai sensi dell'art. 355 del Codice penale.

Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge e sarà effettuata franco cisterna nei depositi indicati nelle schede consegne. Il documento di accompagnamento semplificato (DAS) dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e in particolare dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati:

- il quantitativo di gasolio, espresso sia in litri che in chilogrammi;
- la densità del prodotto e la temperatura di riferimento;
- la specificazione che trattasi di gasolio 10 p.p.m.

La fornitura dovrà essere effettuata in volume (litri) a mezzo autobotte o autotreno munito di contatore di litri con stampa-cartellino; il documento accompagnatorio dovrà precisare anche il peso e la densità del prodotto.

In particolare per quanto concerne ATV, per le consegne nelle sedi in cui è prevista la pesatura di lordo e tara l'automezzo dovrà essere in grado di effettuare la pesata presso le sedi indicate nella relativa scheda di consegna (autotreno con motrice e rimorchio).

Ove sia prevista e disponibile l'operazione di pesatura (depositi di Verona, Legnago, Badia Calavena, S. Giovanni Ilarione), si procederà con le seguenti modalità:

- o All'atto della consegna il gasolio sarà assoggettato a pesatura di lordo e tara, di norma in presenza di un dipendente dell'Azienda.
- o All'arrivo del carico, verrà eseguito un prelievo del prodotto e ne verrà misurata la densità alla temperatura di scarico mediante un termodensimetro messo a disposizione da ATV, la cui precisione potrà essere preventivamente verificata dalla controparte. Verrà quindi calcolato il volume teorico, pari al rapporto tra il peso netto - rilevato alla pesatura presso ATV - e il valore della densità come sopra misurato.
- o Qualora la quantità risultante dalla misurazione effettuata dal Fornitore mediante contatore di litri superasse il volume teorico maggiorato dello 0,5 % (zerovirgolacinque per cento), il corrispettivo della fornitura in oggetto verrà calcolato sulla base del volume teorico.
- o Il Fornitore sarà tenuto ad emettere fattura per il corrispettivo come sopra calcolato o, in alternativa, a fatturare sulla base delle quantità indicate dal DAS, conguagliando mensilmente le differenze di quantità e corrispettivo relative al mese in questione tramite emissione di fattura o nota di credito, accompagnata da un prospetto esplicativo, che dovrà pervenire ad ATV entro il giorno 10 del mese successivo.
- o Tutte le predette operazioni, comprese quelle di pesatura ed eventuale trasferimento dal luogo della pesa alle varie sedi aziendali (e ritorno), saranno di norma effettuate alla presenza di un addetto di ATV.

Ove non è prevista o non fosse disponibile l'operazione di pesatura, il quantitativo di litri somministrati sarà quello risultante dal contatore di litri.

ATV potrà sostituire la procedura di misurazione sopra descritta, anche solo per alcune sedi,

con la misurazione a mezzo contalitri mobile fornito da ATV e preventivamente verificabile dal Fornitore. In tal caso la misurazione farà fede per la fatturazione senza necessità di ulteriori verifiche.

Qualora, per motivi contingenti di carattere straordinario, non fosse possibile la misurazione del prodotto tramite contatore di litri, la consegna del prodotto potrà essere effettuata solo previa autorizzazione, anche verbale, concessa dalle Aziende al momento dell'ordine e il motivo dell'assenza del contatore di litri dovrà essere annotato sul rapportino di consegna. Ai fini del pagamento la quantificazione del volume erogato rimarrà invariata, sostituendo al volume indicato dal contatore di litri il volume riportato sul documento di accompagnamento semplificato (DAS).

A tutte le operazioni di consegna dovrà assistere anche l'incaricato del Fornitore, che firmerà il relativo verbale di consegna e che, qualora sollevi eccezioni rispetto ai valori rilevati dalle Aziende, avrà l'onere di annotarle immediatamente sul verbale medesimo.

Si riportano di seguito le **SCHEDE CONSEGNE**:

SCHEDE CONSEGNE ATV SRL	
1°)	<p>VERONA - Lungadige Galtarossa n. 5 - 37133 -</p> <ul style="list-style-type: none">• quantità: 200.000 litri mensili (in media)• cisterne: n. 3 da 40.000 litri cadauna• periodicità consegna: bisettimanale• orario fornitura: 14.00 ÷ 19.00 nei giorni feriali• tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.• consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso pesa aziendale in loco. <p>VERONA - Viale Stazione Porta Vescovo n. 11 - 37133 -</p> <ul style="list-style-type: none">• quantità: 165.000 litri mensili (in media)• cisterne: n. 2 da 25.000 litri cadauna• periodicità consegna: bisettimanale• orario fornitura: 08.00 ÷ 14.00 giorni feriali• tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.• consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso pesa Aziendale sita in Verona, Lungadige Galtarossa n. 5. <p>VERONA - Via Francesco Torbido n. 1 - 37133 -</p> <ul style="list-style-type: none">• quantità: 90.000 litri mensili (in media)• cisterne: n. 2 da 35.000 litri cadauna• periodicità consegna: settimanale• orario fornitura: 09.00 ÷ 14.00 giorni feriali• tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.• consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso pesa Aziendale sita in Verona, Lungadige Galtarossa n. 5. <p>GARDA (VR) - Strada Comunale del Cimitero - 37016 -</p> <ul style="list-style-type: none">• quantità: 20.000 litri mensili (in media)

- cisterna: n. 1 da 30.000 litri
- periodicità consegna: mensile
- orario fornitura: 14.00 ÷ 18.00 giorni feriali
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
- consegna con contatore volumetrico.

SAN GIOVANNI ILARIONE (VR) - Via Cà Rosse - 37035 -

- quantità: 10.000 litri mensili (in media)
- cisterna: n. 1 da 10.000 litri
- periodicità consegna: mensile
- orario fornitura: 14.00 ÷ 18.00 giorni feriali
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
- consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso la pesa di Panarotto Legnami Spa sita in S. Giovanni Ilarione (VR), v.le dell'Industria 21.

CAPRINO VERONESE (VR) - Via XXIV Maggio - 37013 -

- quantità: 20.000 litri mensili (in media)
- cisterna: n. 1 da 30.000 litri
- periodicità consegna: mensile
- orario fornitura: 14.00 ÷ 18.00 giorni feriali
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
- consegna con contatore volumetrico.

BADIA CALAVENA (VR) - Via Anselmi n. 20 - 37030 -

- quantità: 20.000 litri mensili (in media)
- cisterna: n. 2 da 15.000 litri
- periodicità consegna: mensile
- orario fornitura: 08.00 ÷ 12.00 giorni feriali
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
- consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso la pesa di Anselmi s.r.l. sita in Badia Calavena (VR), Via G. Marconi 30.

LEGNAGO (VR) – Via Pastoria

- quantità: 50.000 litri mensili (in media)
- cisterna: n. 2 da 25.000 litri
- periodicità consegna: mensile
- orario fornitura: 08.00 ÷ 12.00 giorni feriali
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
- consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso la Pesa Pubblica Comune di Legnago sita in Legnago (VR), Via Padana Inferiore.

SCHEDA CONSEGNE APAM ESERCIZIO s.p.a.

1) MANTOVA - Via dei Toscani n. 3/C - Loc. Pioppone - 46100

- quantità: 280.000 litri mensili (in media)
- cisterne: n. 3 da 40.000 litri cadauna
- periodicità consegne: bisettimanale
- orario fornitura: 8.00-12.00 giorni feriali
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax
- consegna con contatore volumetrico

2) CARPENEDOLO (BS) - Via Pozzi n. 1 - 25013

- quantità: 50.000 litri mensili (in media)
- cisterne: n. 2 da 10.000 litri cadauna
- periodicità consegne: bisettimanale
- orario fornitura: 8.00-12.00 giorni feriali
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax
- consegna con contatore volumetrico

Art. 7 - Verifiche e penali. Clausola risolutiva.

Per ciascuna consegna, incluse anche quelle effettuate presso le sedi fuori Verona e Mantova, le Aziende hanno la facoltà di far prelevare, da proprio personale in contraddittorio con il vettore, un campione del prodotto fornito che sarà ripartito in tre contenitori sigillati e contrassegnati. Per il prelievo sarà redatto apposito processo verbale, che sarà sottoscritto per l'impresa aggiudicataria dalla persona incaricata della consegna o, in caso di rifiuto, da due dipendenti delle rispettive Aziende. Il primo campione sarà consegnato al laboratorio di fiducia per gli accertamenti, mentre gli altri due rimarranno a disposizione delle Aziende e potranno essere utilizzati in caso di controversia.

Il Fornitore quindi accetterà, senza riserva alcuna, i risultati delle analisi e controlli così effettuati. Al fine di accertare la sussistenza delle caratteristiche fissate dal presente Capitolato, nel corso del contratto di somministrazione saranno addebitate al Fornitore le analisi chimico-fisiche del prodotto fino al numero di quattro per ciascun mese di fornitura. Tutte le analisi che accertassero difformità del prodotto consegnato non si computeranno in detto numero e rimarranno comunque a carico del Fornitore.

Qualora, dalla documentazione prodotta alla consegna ovvero dalle verifiche o dalle analisi di laboratorio, venisse accertata la non conformità del prodotto a quanto stabilito dal Capitolato, è facoltà delle Aziende rifiutarne lo scarico chiedendone l'immediata sostituzione. Qualora le Aziende consentano ugualmente lo scarico del prodotto, oppure qualora la non conformità fosse accertata successivamente allo scarico del prodotto, il Fornitore incorrerà in una penale pari al venti per cento del valore, imposte incluse, del prodotto difforme consegnato, salva la risarcibilità del danno ulteriore. Alla terza constatazione di non conformità, le Aziende potranno risolvere il proprio contratto di diritto ex art. 1456 del Codice civile per fatto e colpa

del Fornitore ed incamerare la relativa cauzione, salva sempre la risarcibilità del danno ulteriore.

Qualora, nonostante l'esito positivo delle analisi chimico-fisiche, il gasolio consegnato crei inconvenienti o problemi tecnici agli automezzi, il Fornitore s'impegna a prestare la propria assistenza e collaborazione alle Aziende al fine di individuare ed eliminare la causa degli inconvenienti o problemi manifestatisi, anche attraverso il controllo delle partite aventi una determinata provenienza.

Qualunque contestazione venisse avanzata nel corso della fornitura non darà diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

Art. 8 - Divieto di cessione dei contratti. Subappalto.

È vietata all'impresa aggiudicataria la cessione, anche parziale, dei contratti di somministrazione qui disciplinati, a pena di nullità.

I concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte di fornitura che intendono eventualmente subappaltare a terzi, ferma restando la piena responsabilità del Fornitore aggiudicatario. Si rinvia comunque alla disciplina del subappalto contenuta nell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e nelle corrispondenti norme di esecuzione. La quota percentuale di fornitura subappaltabile non potrà superare il trenta per cento.

L'Impresa aggiudicataria corrisponderà gli oneri della sicurezza, relativi alla fornitura subappaltata, ai subappaltatori da essa impiegati senza alcun ribasso; le Aziende si riservano di verificare l'applicazione di tale disposizione.

L'impresa aggiudicataria conserverà la completa responsabilità per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, le omissioni o le negligenze da parte dei subappaltatori da essa impiegati, rimanendo unica responsabile nei confronti delle Aziende per l'esatta e tempestiva esecuzione dei contratti.

Le Aziende non intratterranno alcun rapporto economico con il subappaltatore; è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla medesima corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento. Qualora l'impresa aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, le Aziende sospenderanno il successivo pagamento a favore dell'Impresa.

Art. 9 - Responsabilità.

Il Fornitore sarà unico responsabile di ogni danno a persone e cose che dovesse verificarsi in dipendenza delle operazioni di consegna del gasolio, restando ciascuna Azienda sollevata da ogni responsabilità al riguardo, anche per danni eventualmente arrecati a terzi. Per la consegna il Fornitore dovrà avvalersi di personale tecnicamente e moralmente idoneo e di gradimento di ciascuna Azienda, che ha la facoltà di chiederne la sostituzione per giusta causa; qualora il Fornitore non ottemperi alla predetta richiesta, le Aziende potranno applicare una penale pari a **Euro 300,00** per ogni consegna.

Il Fornitore è inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile della condotta dei propri dipendenti o ausiliari.

Il Fornitore dovrà osservare, in occasione delle consegne, tutte le norme e le misure precauzionali atte ad evitare qualsiasi danno a persone o cose.

Il Fornitore si impegna, altresì, all'immediato risarcimento dei danni eventualmente arrecati a dipendenti e a beni delle Aziende. Trascorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla richiesta di ciascuna Azienda, questa potrà senz'altro rivalersi dei danni subiti sull'importo cauzionale relativamente al proprio contratto, o trattenendo in compensazione il corrispondente importo dai debiti maturati nei confronti dell'impresa, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 10 - Pagamenti.

I corrispettivi di competenza saranno pagati da ciascuna Azienda a mezzo bonifico bancario nel termine di trenta giorni fine mese a decorrere dalla data del protocollo di ATV ed APAM Esercizio attestante il ricevimento della relativa fattura.

In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai suddetti termini, verranno riconosciuti al Fornitore interessi moratori in misura pari, in ragione d'anno, al Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) aumentato di tre punti. In caso di anticipo nel pagamento rispetto ai suddetti termini, il Fornitore dovrà concedere alle Aziende uno sconto percentuale a riduzione del corrispettivo, corrispondentemente ai seguenti intervalli temporali :

<u>n. giorni anticipati</u>	<u>sconto %</u>
da 1 a 5 giorni	0
da 6 a 10 giorni	0,13%
da 11 a 16 giorni	0,23%
da 17 a 20 giorni	0,32%
da 21 a 27 giorni	0,42%

In corrispondenza ad ogni successivo intervallo temporale di sette giorni la percentuale di sconto sarà elevata dello 0,12% rispetto all'intervallo precedente (es.: da 28 a 34 giorni lo sconto percentuale sarà pari allo 0,54%).

Sia in caso di ritardo che in caso di anticipo nel pagamento, il Fornitore dovrà emettere, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pagamento, idoneo documento contabile a conguaglio.

Si considererà tra le parti quale data di pagamento - anche ai fini del calcolo degli interessi per ritardato pagamento o dello sconto per anticipato pagamento - la data indicata dalla banca ordinante nell'apposita comunicazione inviata ad ATV e ad APAM Esercizio.

In relazione ad esigenze di gestione dei flussi finanziari, i pagamenti con scadenza al 31 dicembre potranno essere effettuati entro il 10 gennaio dell'anno successivo, senza l'applicazione - in deroga a quanto sopra stabilito - di interessi moratori.

Rimane salva ed impregiudicata la facoltà di ciascuna Azienda di sospendere i pagamenti per giusta causa e/o di opporre l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 Codice civile.

Art. 11 - Prezzo.

Il prezzo unitario del prodotto, valido per le consegne di ciascuna intera settimana, sarà determinato sulla base della rilevazione relativa a: “Mercato spot Mediterraneo - Diesel 10 ppm – Carichi Cif High - Base Genova/Lavera” pubblicata sulla “Staffetta Quotidiana Petrolifera” del sabato (chiusure dei mercati) della settimana precedente, espressa in Euro per mille litri.

Al valore così ottenuto sarà sommata la maggiorazione che risulterà dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta dall'impresa aggiudicataria, rispetto alla base di gara.

L'importo così ottenuto, maggiorato dell'accisa prevista e arrotondato alla quarta cifra decimale, costituirà il prezzo finito IVA esclusa per 1000 litri di prodotto. Risulta pertanto:

Prezzo finale IVA esclusa (Euro/m³) = (PLATT'S 10 ppm) + (maggiorazione di 70 (settanta) Euro/m³ – ribasso di aggiudicazione) + (accisa gasolio autotrazione).

Ovviamente, il prezzo per litro di prodotto sarà calcolato in proporzione. Allo scopo di consentire la verifica del prezzo il Fornitore dovrà inviare, il lunedì di ogni settimana, la rilevazione dei valori di riferimento dalla “Staffetta Quotidiana Petrolifera” pubblicata il sabato della settimana precedente, specificando analiticamente il calcolo del prezzo finale risultante, valido per la settimana in corso.

Non sarà effettuato conguaglio in relazione allo scostamento temporale tra la data di rilevazione dei prezzi e il periodo, come sopra determinato, di effettiva applicazione dei prezzi medesimi.

La percentuale di ribasso offerta dall'impresa aggiudicataria rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

Art. 12 - Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva.

Sul corrispettivo dei contratti in corso non potrà convenirsi cessione, se non vi aderisca l'Azienda interessata, ai sensi dell'art. 9 della Legge 20.3.1865, n. 2248, All. E. I contratti dovranno considerarsi in corso fintantoché non verrà risolta ogni controversia, contestazione o pendenza e non verrà definita qualsiasi pretesa ed eccezione.

In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Capitolato speciale il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 1260, comma 2 Codice civile, a non cedere i crediti derivanti dalla fornitura in oggetto; in caso di violazione di tale obbligo, ciascuna Azienda potrà risolvere il proprio contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore, con conseguente incameramento dell'intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 13 - Condizione risolutiva (artt. 1353 e ss. c.c.).

I contratti che saranno stipulati con il Fornitore successivamente all'aggiudicazione - separatamente per ATV SRL e per APAM Esercizio s.p.a. - si risolveranno di diritto - senza che a questo spetti alcun risarcimento o indennità - qualora in sede giurisdizionale venga annullata o sospesa l'aggiudicazione al Fornitore medesimo (condizione risolutiva ai sensi degli articoli 1353 e seguenti del Codice civile).

Art. 14 - Facoltà di recesso per procedura concorsuale.

Le Aziende si riservano la facoltà di recesso dai contratti di somministrazione qui disciplinati - senza che esse debbano corrispondere qualsivoglia indennità o risarcimento - qualora il Fornitore venga sottoposto a fallimento o a qualsiasi altra procedura concorsuale (amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, ecc.), oppure abbia fatto richiesta di concordato preventivo. In tali evenienze le Aziende potranno rivalersi sulla relativa cauzione dei danni subiti.

Rimane salva, comunque, la facoltà prevista dall'art. 1461 Codice civile.

Art. 15 - Stipula dei contratti. Oneri tributari e spese.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell'art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 i contratti con le rispettive Aziende non potranno comunque essere stipulati prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ex art. 79.

Imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula dei contratti qui disciplinati, in forma di scrittura privata non autenticata, saranno interamente a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 16 - Forme di comunicazione e computo dei termini.

Le comunicazioni scritte tra Azienda e Fornitore avverranno a mezzo raccomandata A.R. o fax al domicilio eletto ed ai recapiti e-mail o fax che il Fornitore avrà l'obbligo di dichiarare in sede di partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinques Codice contratti, mentre le comunicazioni urgenti potranno avvenire anche per le vie brevi.

Per il computo di tutti i termini previsti nel presente Capitolato e nella lettera di invito, si applicano le norme di cui all'art. 155 del Codice di procedura civile. I giorni, pertanto, si intendono di calendario comune, salvo diversa specifica indicazione.

Art. 17 - Legge applicabile e Foro competente.

I contratti che saranno stipulati con l'Impresa aggiudicataria sono esclusivamente regolati dalle norme dello Stato Italiano, anche per quanto concerne la loro interpretazione.

Tutte le controversie riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente Capitolato dovranno essere preventivamente esaminate dalle parti in via bonaria conciliativa e, solo qualora non si pervenga ad una composizione bonaria, potrà essere adita l'Autorità giudiziaria.

Per qualsiasi controversia nascente dai, o connessa ai contratti di somministrazione qui disciplinati è competente in via esclusiva il Foro ove ha la sede legale l'Azienda committente (quindi il Foro di Verona per ATV e il Foro di Mantova per APAM Esercizio).

Art. 18 - Rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, si fa rinvio al Codice civile (articoli 1559 e seguenti) e alle altre normative in materia, salvo il rispetto delle disposizioni Comunitarie direttamente applicabili.

Il presente “CAPITOLATO SPECIALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE” viene sottoscritto in ogni pagina (in segno di accettazione) e restituito quale parte integrante dell’offerta.

(data)

(firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2 del Codice civile, il Fornitore dichiara di approvare specificamente il contenuto dei sotto richiamati articoli di Capitolato :

Art. 4. Cauzioni definitive. Clausola risolutiva.

Art. 7. Verifiche e penali. Clausola risolutiva.

Art. 8. Divieto di cessione dei contratti. Subappalto.

Art. 10. Pagamenti.

Art. 12. Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva.

Art. 13. Condizione risolutiva (artt. 1353 e ss. c.c.).

Art. 14. Facoltà di recesso per procedura concorsuale.

Art. 15. Stipula dei contratti. Oneri tributari e spese.

Art. 17. Legge applicabile e Foro competente.

(data)

(firma)